



COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI
DI TIPO MAFIOSO E PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ

RELAZIONE ANNUALE

di cui all'articolo 5, comma 1 lett. c, del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 284

ATTIVITÀ 2009 DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 284

INDICE

Introduzione	pag. 1
I - Situazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso	pag. 3
II - Domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso	pag. 6
III - Attività deliberativa	pag. 8
IV - Questioni applicative della legge nr. 512/99	pag. 12
V - Modifiche legislative	pag. 15
VI - Proposte di modifiche normative	pag. 17
VII - Contenzioso	pag. 21
VIII - Programma di informazione	pag. 24
Allegati	

INTRODUZIONE

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è stato ricostituito con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 febbraio 2009, per la durata di quattro anni, dopo la scadenza naturale dei termini, previsti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvenuta il 13 dicembre 2008.

Nel corso dell'anno l'incarico di Presidente del Comitato, a seguito di collocamento a riposo del prefetto Giovanni Troiani, è stato attribuito, con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° ottobre 2009, al prefetto Giosuè Marino, già Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Il Comitato nella sua nuova composizione si è insediato il 18 febbraio 2009 ed in quella data ha svolto la prima seduta, adottando la delibera n. 1 con la quale ha disposto, per l'anno 2009, l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso in quote proporzionali, come più avanti illustrato.

L'Organo Collegiale ha inteso perseguire nel corso dell'anno, in via prioritaria, i seguenti obiettivi:

- garantire il risarcimento danni alle vittime con un accesso in quota al Fondo più favorevole rispetto agli anni precedenti;
- privilegiare le istanze di accesso al Fondo delle vittime della mafia rispetto agli enti costituitisi parte civile nei processi penali;
- esaminare le diverse criticità individuate nel corso della applicazione della legge 512/1999;

- chiarire, con l'ausilio di Organi Consultivi, le principali questioni interpretative della normativa;
- approvare un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Nella presente relazione vengono illustrate, oltre l'attività svolta, le questioni più rilevanti che sono state affrontate.

I - Situazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

All'inizio del 2009 il Fondo presentava un saldo attivo di circa **€37,5 milioni**, costituito da:

- un incremento di **€30 milioni**, disposto in via straordinaria e stanziato a dicembre 2008, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, in seguito all'approvazione della legge 28 novembre 2008, n. 186, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante *“misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata ed all'immigrazione clandestina”*.
La citata legge, allo scopo di superare le difficoltà di finanziamento del Fondo per le vittime della mafia, ha stabilito, inoltre, che il Ministro dell'Interno con proprio decreto può destinare allo stesso una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato. (contributo ordinario);
- **€ 7,5 milioni** relativi alla liquidità residua risultante dall'anno precedente.

L'incremento di € 30 milioni ha assicurato le risorse necessarie nei primi mesi dell'anno per deliberare gli impegni di spesa già assunti e da assumere: erogazioni per accessi in quota e saldi di delibere degli anni precedenti.

Nel corso dell'esercizio 2009 il Fondo è stato interessato dai seguenti flussi:

in entrata:

- **€ 7.972.001,57** quale contributo dello Stato ex art. 1 della legge 512/99;

- **€ 43.000.000,00**, quale contributo a carattere ordinario al Fondo di rotazione, ex lege 186/08, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, confluito in due tranches, rispettivamente, di € 23 milioni nel mese di settembre e €20 milioni nel mese di novembre.

- **€ 3.656.690,00** quali proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati ai mafiosi ex artt. 1 e 2 della L. 512/99, assegnati alla fine dell'anno e materialmente accreditati nel 2010.

in uscita:

- **€ 47.762.868,84**, somma complessivamente deliberata in favore delle persone fisiche e degli Enti per i risarcimenti alle vittime della mafia, (da erogarsi in quote proporzionali a partire dal 2009);

- **€ 76.000,00** deliberati, con atto n. 3 del 25 febbraio 2009, per la campagna di informazione.

Inoltre, dall'inizio dell'anno, sono stati **effettivamente erogati € 70.169.521,27**, comprensivi dei saldi 2007, del primo e secondo accesso in quota 2008 e del primo accesso 2009.

Dalla lettura dei dati soprariportati appare, comunque, evidente che la situazione finanziaria del Fondo è nettamente migliorata rispetto a quella dell'anno precedente.

Infatti, grazie ai contributi devoluti ai sensi della citata legge n. 186/2008 e ad una programmata gestione delle risorse disponibili, senza aggravio economico aggiuntivo per le casse dello Stato, la passività pregressa è stata notevolmente ridotta

e, nel contempo, è stato avviato un graduale riequilibrio della situazione finanziaria del Fondo.

Ciò ha consentito una maggiore disponibilità delle risorse per soddisfare gli adempimenti previsti ed un accesso in quota al Fondo più favorevole rispetto agli anni precedenti come si evince dalla delibera n. 1 in data 18 febbraio 2009, allegata alla presente relazione.

II - Domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

Nel corso del 2009 sono pervenute, tramite le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo delle aree più esposte ai fenomeni mafiosi, complessivamente nr. **531 istanze di accesso** al Fondo di rotazione.

In particolare:

- nr. 389 dalla Sicilia, nr. 74 dalla Campania, nr. 17 dalla Calabria e nr. 15 dalla Puglia.

Inoltre, delle **531** istanze pervenute, nr. 180 sono state prodotte da Enti - Comuni ed Associazioni - e nr. 351 da privati cittadini.


Per quanto concerne le decisioni assunte dal Comitato in ordine alle **531** istanze:

- nr. **81** sono state deliberate nel **2009** per un importo di € **23.314.651,51**;

- nr. **118** sono in via di definizione per un importo di € **7.245.440,45**;

- nr. **332**, per un importo di € **28.809.691,67**, (cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabiliti in sentenza), non sono state definite perché ancora in istruttoria.

Domande di accesso al Fondo di rotazione totale pervenute n. 531 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009



III - Attività deliberativa

Il Comitato, all'inizio del 2009, nonostante l'incremento di € 30 milioni affluiti nel Fondo, di cui si è fatto cenno nel capitolo I, ha comunque preso atto dell'insufficienza delle disponibilità economiche rispetto al fabbisogno e gli impegni assunti negli anni precedenti, e pertanto ha ritenuto necessario ricorrere all'applicazione:

- dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, che prevede: *“il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso”*;

e

- dell'art. 14 del Regolamento, adottato con d.p.r. 28 maggio 2001, n. 284, che, a sua volta, prevede che: *“il Comitato, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, deliberi l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e non definite e di quelle che potranno essere presentate nel corso dell'esercizio, nonché delle disponibilità del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'art. 2 della medesima legge”*.

Pertanto con la delibera n. 1 del 18 febbraio 2009, che fa parte integrante della presente relazione, l'Organo collegiale ha disposto l'accesso al Fondo in quote proporzionali, con una significativa variazione rispetto al precedente anno nell'intento di favorire il più possibile le vittime e precisamente disponendo la liquidazione del:

- 40% del risarcimento all'atto dell'adozione della delibera (rispetto al 50% sino alla somma di €100.000,00, dell'anno 2008);
- 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (rispetto al 10% per la parte eccedente di € 100.000,00 sino alla soglia di € 500.000,00, del 2008);
- rimanente 30% a saldo alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (rispetto all'1% per la parte eccedente di € 500.000,00, del 2008).

Inoltre, con delibera n. 2 del 25 febbraio 2009 il Comitato, per venire incontro alle esigenze degli istanti che hanno sostenuto le spese di giudizio, ha stabilito che il pagamento delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa sia effettuato in un'unica soluzione, unitamente all'eventuale quota di accesso per provvisoriale o per risarcimento.

L'attività deliberativa, comunque, ha subito nel corso dell'anno un incremento pari al **37,75%** grazie alle risorse economiche confluite ai sensi della legge n. 186/2008 e dalla vendita dei beni confiscati che hanno consentito al comitato una maggiore produttività in termini di decisioni e di definizione dei procedimenti.

Per la prima volta, quindi, dopo anni, la situazione economica del Fondo ha inciso in misura più contenuta sull'attività del Fondo.

Nel corso del 2009 l'Organo Collegiale si è riunito in nr. **54** sedute ed ha adottato, complessivamente, nr. **281** decisioni.

Tali decisioni comprendono oltre le istanze presentate nel 2009, anche quelle presentate negli anni precedenti e per motivi diversi non ancora definite.

In particolare: - **10** relative ad istanze del 2006, - **37** del 2007, - **149** del 2008, - **81** del 2009, - **4** a carattere generale, a fronte delle **204** assunte nell'anno precedente.

Le 281 delibere hanno comportato un onere finanziario pari ad €**47.838.868,84**, mentre le **204** delibere del **2008** un onere pari a €**43.664.669,83**.

Delle **281** delibere:

- nr. **238** sono accoglimenti o parziali accoglimenti;
- nr. **39** sono non accoglimenti.

Per un totale complessivo di nr. **277** delibere adottate.

Le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale accoglimento delle domande di accesso al Fondo vanno individuate:

- nei motivi ostativi ex art. 2 ter legge n. 186/2008, riguardanti i requisiti soggettivi della vittima deceduta in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
- nel mancato riconoscimento nella sentenza a carico del reo dell'aggravante mafiosa di cui al sopra citato art. 4;
- nella limitazione, per gli enti o associazioni, del diritto di accesso al Fondo al solo rimborso delle spese processuali ex lege 94/2009.

Alle 277 delibere ne vanno aggiunte altre **4** adottate dal Comitato su argomenti diversi e precisamente:

- nr. 2 per la determinazione dei criteri per l'accesso al fondo in quota proporzionale;
- nr. 1 per la campagna di informazione;

nr. 1 per il recupero somme già corrisposte, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia.

Il Comitato, inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha effettuato nr. **133** comunicazioni agli istanti, sui motivi ostativi all'accoglimento.

Dette comunicazioni hanno interrotto i relativi procedimenti in attesa di ricevere le eventuali osservazioni.

IV - Questioni applicative della legge n. 512/99

Nel corso dell'anno sono stati affrontati taluni casi che hanno evidenziato l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi normativi per un'interpretazione più chiara della legge di riferimento. Tra questi in particolare la questione delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà prodotte dagli Enti (art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 512/99).

Spesso il Comitato si è trovato a valutare richieste di ingenti risarcimenti prodotte dai Comuni, intervenuti, come parte civile, nei processi penali e civili accanto alle vittime della mafia per sottolineare la vicinanza delle Istituzioni locali in tali tragiche vicende.

Detti risarcimenti, nel corso degli anni, hanno contribuito a creare una situazione di squilibrio finanziario del Fondo tale da indurre il Comitato a disciplinare l'erogazione delle somme dovute in quota proporzionale, proprio per l'insufficienza delle disponibilità finanziarie, come previsto nell'art. 7 della legge 512/99.

Si pensi che solo nell'ultimo triennio sono state presentate dagli enti richieste di risarcimenti per un valore complessivo di oltre €20 milioni.

E' stato, inoltre, osservato che i risarcimenti disposti in favore degli Enti, per certi aspetti sembrano andare ben oltre lo spirito di solidarietà verso le vittime che anima la legge 512/99.

Infatti non si può ignorare quanto emerge dai lavori preparatori della normativa volta *“a dare una risposta ad una esigenza concreta e drammatica propria delle vittime di reati di tipo mafioso che, vedendo confiscati i beni di proprietà dei soggetti mafiosi, non solo non sono in grado di ottenere un effettivo risarcimento dei danni subiti, ma subiscono anche la*

drammatica vicenda dell'uccisione dei propri congiunti spesso unica fonte di reddito”.

Circostanze che senza dubbio non ricorrono nelle ipotesi di Enti che intervengono, come già precisato, accanto alle vittime della mafia per ribadire la vicinanza delle Istituzioni.

Questa riflessione ha assunto maggior rilievo in occasione di una sentenza emessa in un giudizio di primo grado da un tribunale civile che ha disposto la liquidazione di risarcimenti di notevole entità in favore di Comuni, già costituitisi parte civile nei processi penali per reati di mafia.

Si è posto quindi il problema di impugnare o meno in sede di appello detta sentenza, per l'esosità delle somme riconosciute, e con espresso riguardo alla legittimazione dei Comuni, in qualità di “*enti pubblici territoriali*”, ad accedere al Fondo e ad agire in giudizio per la liquidazione dei danni.

Emblematico, sotto questo profilo, il caso di un Comune, gestito provvisoriamente da una Commissione prefettizia, a seguito di scioglimento nel 2008 per infiltrazioni mafiose, cui è stato riconosciuto, all'esito del primo giudizio civile, un risarcimento di €9 milioni.

Ciò posto, è maturato il convincimento che riconoscere la legittimazione di tali enti pone gli stessi sullo stesso piano delle vittime dei reati mafiosi, attenuando in tal modo fortemente la tutela riconosciuta ex lege 512/99 a queste ultime.

Perdipiù si è considerato che i danni fatti valere dall'ente pubblico territoriale, che si costituisce in giudizio quale parte offesa, in relazione alla commissione di reati di stampo mafioso, coincidono, in linea generale, con gli stessi danni subiti dallo Stato, il quale non può essere tenuto ad indennizzare altro ente pubblico, oltretutto danneggiato in misura minore rispetto allo Stato stesso.

Trattandosi di materia delicata e controversa l'Ufficio ha ritenuto di sottoporre le suindicate argomentazioni alla valutazione dell'Avvocatura generale dello Stato per acquisirne il parere.

Al riguardo detto Organo, pur sottolineando l'equivocità del dato normativo e ritenendo auspicabile un intervento di modifica, si è espresso per l'opportunità di contrastare le iniziative dei Comuni interessati, proponendo atto di appello avverso la contraria sentenza e deducendo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei Comuni medesimi, stante l'insussistenza del diritto di accedere al Fondo, in quanto non persone fisiche.

È così maturata la decisione di proporre, attraverso gli Organi competenti, una modifica all'art. 4 della legge 512/99 che prevedesse l'accesso al Fondo da parte degli Enti limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ciò al fine di tutelare le vittime dei reati mafiosi ed evitare di vedere assorbite le limitate risorse del Fondo dalle ingenti richieste di accesso dei Comuni.

V - Modifiche legislative

La proposta di cui al paragrafo precedente è stata accolta ed inserita nell'ambito delle disposizioni in "*materia di sicurezza pubblica*", di cui all'art. 2, commi 23 e 24 legge 15 luglio 2009, n. 94 che così recitano:

comma 23:

“gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali”;

comma 24:

“gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali”.

Con questa formulazione è prevalsa la tesi limitativa dell'accesso al Fondo degli Enti; il legislatore si è infatti espresso nella direzione più volte auspicata dal Comitato orientato a diversificare e quindi privilegiare sostanzialmente la posizione delle vittime dei reati di mafia rispetto a quella degli Enti pur se rappresentativi degli interessi esponenziali della comunità in cui sono stati perpetrati i reati di mafia.

Le citate disposizioni hanno avuto il pregio di ridurre in gran parte gli effetti distorsivi della normativa precedente, nonché di riservare le insufficienti risorse finanziarie del Fondo a coloro che devono essere considerati come i veri destinatari della legge, ovvero, le persone fisiche vittime dei reati di mafia.

In realtà tale limitazione ha avuto effetto non solo nei confronti degli Enti pubblici territoriali, ma anche degli Enti in senso lato, che si siano costituiti parte civile a fianco delle persone fisiche vittime dei reati di mafia.

Tuttavia questa riformulazione ha dato luogo a valutazioni critiche da parte di taluni Comuni i quali, avendo presentato domanda di accesso al Fondo di rotazione prima del 15 luglio 2009, data dell'entrata in vigore della legge n. 94, non hanno ottenuto il risarcimento, ma solo il rimborso delle spese processuali con i provvedimenti decisori assunti dal Comitato in data successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge n.94/2009.

Secondo i predetti Comuni, infatti, la limitazione introdotta con i commi 23 e 24 dell'art. 2 della suddetta legge non avrebbe dovuto riguardare le domande di accesso al Fondo pendenti al tempo dell'entrata in vigore della legge 94/09, in quanto le stesse sarebbero disciplinate dalla normativa vigente al momento della loro presentazione e non da quella successivamente intervenuta.

In proposito l'Avvocatura Generale dello Stato, appositamente interpellata per dirimere ogni dubbio interpretativo, ha osservato che l'accesso al Fondo degli Enti, in ogni caso, è regolato dalla nuova disposizione che si applica anche ai procedimenti ancora pendenti, alla stregua del principio del "*tempus regit actum*", in virtù del quale al provvedimento amministrativo – nel caso di specie la decisione adottata dal Comitato – si applicano le norme vigenti al tempo della sua adozione.

Il Comitato, nella seduta del 25 novembre 2009, nel prendere atto dell'orientamento espresso dalla suddetta Avvocatura, lo ha fatto proprio, assumendolo come principio guida di carattere generale nell'esercizio della propria attività.

VI - Proposte di modifiche normative

La maggior parte delle questioni interpretative ed applicative sono state risolte negli ultimi anni, ne permangono ancora alcune per le quali sono state proposte modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, ancora in attesa di approvazione in Parlamento.

- 1 - In particolare è stato rilevato che spesso soggetti, già destinatari di benefici erogati ex lege 23 febbraio 1999, n. 44 - *“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”*, - per lo stesso evento dannoso, chiedono, successivamente, anche il risarcimenti dei danni ex lege n. 512/1999.

Ne consegue, che in alcuni casi per lo stesso evento potrebbe determinarsi la sovrapposizione di interventi risarcitori erogati dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche assolutamente non giustificabili, con l’ulteriore aggravante della difficoltà di recuperare le somme liquidate in misura superiore al dovuto.

In realtà, la legge n. 44/1999 vieta, attraverso l’istituto della revoca, la duplicazione dei benefici economici, mentre la legge n. 512/1999, non contempla il divieto di cumulo di somme, eventualmente, erogate in forza di leggi diverse da altre pubbliche amministrazioni.

Quindi nell’ottica di preservare l’integrità patrimoniale dei due Fondi si è ritenuto opportuno elaborare una proposta integrativa della legge n. 512/1999 finalizzata ad escludere in modo chiaro ed inequivoco il cumulo dei benefici con altre provvidenze economiche erogate dallo Stato e da Enti in forza di leggi diverse, ma liquidate per lo stesso evento.

Nello specifico la proposta ha previsto l'inserimento del comma 5 all'art. 4 della legge n. 512/1999 che così recita: "Qualora gli aventi diritto di accesso al Fondo, per lo stesso evento dannoso, abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, un indennizzo o elargizione da parte di pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle locali, il risarcimento del danno, disposto ai sensi della presente legge, sarà ridotto di un importo pari a quanto già percepito come indennizzo o elargizione."

La proposta è tuttora all'esame del Parlamento.

- 2 - Altra proposta di modifica è stata quella rivolta a sospendere il procedimento di ripetizione delle somme, già liquidate dal Comitato a titolo di provvisionale, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria dichiara in sede di appello l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nei confronti del condannato in primo grado per morte del medesimo.

Il Comitato ha affrontato alcune situazioni delicate, in particolare il caso in cui l'Autorità giudiziaria in primo grado abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, disponendo il pagamento della provvisionale e, successivamente, in sede di appello, abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati prescritti, perché estinti per morte del medesimo.

In tale circostanza, l'Organo collegiale, che ha già provveduto al pagamento della provvisionale, dovrebbe procedere al recupero dei benefici già corrisposti ai familiari della vittima, essendo venuta meno la possibilità di arrivare ad una sentenza definitiva di affermazione della responsabilità penale nei confronti dell'unico imputato.

Si verrebbe a creare però una situazione alquanto delicata, giacché l'eventuale recupero delle somme elargite, oltre a contrastare in modo evidente con lo spirito di solidarietà della legge n. 512/99, vanificherebbe l'impegno

dello Stato ad intervenire a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, le quali potrebbero considerare tale recupero come un ulteriore danno.

Per ovviare a tale inconveniente è stata formulata una proposta di modifica degli artt. 11 e 15 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.284 volta a sospendere il procedimento di ripetizione delle somme, già liquidate dal Comitato di solidarietà a titolo di provvisionale, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria dichiara in sede di appello l'improcedibilità nei confronti del condannato in primo grado per morte del medesimo.

Tale sospensione opererebbe fino alla decisione del Giudice civile. Conseguentemente la ripetizione delle somme elargite potrebbe essere esperita solo se l'azione risarcitoria, avviata in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice e dei suoi successori.

L'articolato di modifica agli artt. 11 e 15 del D.P.R. n. 284/2001 è così formulato:

Art. 1

All'art. 11 comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 è aggiunta la seguente lettera d)

d) quando, intervenuta una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, il giudice dall'impugnazione abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in tal caso la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione del giudice civile.

Art.2

All'art. 15 comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 è aggiunta la seguente lettera c)

c) quando dopo il pagamento della provvisionale, intervenuto a seguito dell'accoglimento della relativa istanza, sia stato dichiarato estinto il reato per morte del reo ai sensi

dell'art. 129 c.p.p. e l'azione di risarcimento, esperita nei confronti dei successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

Detta proposta è tuttora pendente.

VII - Contenzioso

Nell'ambito del settore del contenzioso sono stati trattati tutti gli atti di citazione che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, sono stati notificati al Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

In particolare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 512/1999 fanno obbligo:

- al competente Giudice penale di notificare al Fondo di rotazione, nei procedimenti penali per reati di tipo mafioso, data e luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (comma 1), nonché il relativo verbale in caso di costituzione di parte civile all'udienza preliminare o al dibattimento (comma 2);
- all'attore, di notificare al Fondo di rotazione l'atto di citazione, nel giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti, prima della costituzione delle parti (comma 3).

È stata evidenziata anche nelle precedenti relazioni, l'incidenza sulle risorse finanziarie del Fondo delle richieste avanzate nelle notifiche degli atti di citazione ex art. 5, comma 3, della legge, che, alla data del **31 dicembre 2009**, hanno raggiunto la complessiva cifra di circa **€260.588.538,94**.


Al riguardo questo Ufficio non ha mancato di monitorare attentamente la situazione, coinvolgendo tutte le cancellerie giudiziarie presso cui sono giacenti i procedimenti in argomento, al fine di acquisire elementi di valutazione sui possibili tempi di definizione dei procedimenti.

Nel decorso anno, tale indagine è proseguita con riferimento ai procedimenti nel frattempo notificati al Fondo, che hanno raggiunto, dall'inizio dell'attività fino alla data del

31.12.2009, il numero complessivo di **349**, di cui 237 in attesa del procedimento civile di risarcimento del danno.

Dal grafico che segue, si desume che nel 2009 si è registrata una flessione degli atti di citazione notificati al Fondo (55%) che sono 37 rispetto agli 83 registrati nel 2008.

Percentuale sul totale delle notifiche degli atti di citazione pervenute dal 2000 al 2009 (art. 5 comma 3 L. 512/99)



Totale: 349

Per quanto concerne i ricorsi avverso le delibere del Comitato di Solidarietà, non si sono evidenziate particolari questioni e le decisioni assunte dal Comitato, sempre all'unanimità, hanno trovato riscontro positivo in sede di decisione dell'Autorità Giudicante.

VIII - Programma di informazione

Il Comitato, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 284/2001, con delibera n. 3 del 25 febbraio 2009, ha approvato un programma di informazione per la diffusione delle misure intraprese dallo Stato a sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Detto programma, per la cui esecuzione è stato stanziato un finanziamento di **€76.000,00**, cui è stato aggiunto il residuo della campagna di informazione relativo all'anno 2008 di **€16.937,97**, per un totale di **€92.937,97**, ha previsto una serie di iniziative di comunicazione, il cui impegno di spesa è stato di **€42.000,00** (iva compresa).

In particolare:

1. Incontri sul territorio con le Associazioni;
2. Pubblicità informativa e di sensibilizzazione;
3. Numero verde;
4. Ristrutturazione del sito;
5. Incarico di consulenza a titolo gratuito ad un giornalista professionista.

1 Incontri sul territorio con le Associazioni

Il 14 maggio 2009 il Commissario ha organizzato un incontro con le Associazioni operanti in Campania che si è svolto presso la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Napoli cui hanno preso parte anche i funzionari referenti presso le Prefetture delle province campane. L'intento è stato

di chiarire ed approfondire alcuni temi di rilevante importanza, quali: le ultime modifiche intervenute sulla legge 512/99, l'illustrazione delle modalità di accesso al sito dell'Ufficio vittime della mafia e l'importanza di una maggiore collaborazione tra Associazioni e l'Ufficio del Commissario.

Dello stesso tenore è stato l'incontro con rappresentanti dell'Associazione Libera che si è svolto a Rocca di Papa il 18 aprile 2009 presso la struttura Mondo Migliore, al fine di fornire chiarimenti utili agli operatori di detta associazione su questioni inerenti la normativa di riferimento.

2 Pubblicità informativa e di sensibilizzazione

Come per gli anni precedenti, anche nel 2009, sono state pubblicate alcune pagine informative sui benefici previsti dalla legge 512/99 in favore delle vittime della mafia in particolare su sette riviste della Guida Monaci e commissionate pubblicazioni su sei riviste dell'Annuario dei giornalisti italiani alla I.S.E.I. per il biennio 2009-2010, pubblicazioni diffuse e distribuite a livello nazionale, sia in ambito pubblico che privato.

L'iniziativa, che si è rivelata valida negli anni precedenti, è stata ripetuta anche perché rientra in un pacchetto commerciale particolarmente vantaggioso della durata di due o tre anni.

3 Numero verde


Il numero verde – **800.191.000**, attivo già da tempo, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì, ad eccezione del venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, impegna quotidianamente un organico dell'Ufficio di quattro operatori, che rispondono alle telefonate che pervengono nell'arco della settimana.

I prevalenti quesiti posti dagli utenti riguardano richieste di informazione sulla legge, in particolare circa i requisiti necessari per accedere al Fondo, l'esistenza di altre norme a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, l'iter procedurale delle istanze presentate.

Come negli ultimi anni, anche nel 2009, si è registrata una flessione delle richieste a carattere informativo, che è da valutare positivamente quale effetto della maggiore incisività dell'informazione, soprattutto del Sito istituzionale che è stato costantemente aggiornato per consentire agli utenti una più efficace e diretta informazione.

Complessivamente sono pervenute al numero verde nr. **431** richieste di informazioni.

Monitoraggio Call Center totale chiamate n. 431 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009



4 Ristrutturazione del Sito Internet

Si è provveduto ad una completa ristrutturazione del Sito Internet si da renderne più semplice ed agevole la consultazione. Il suddetto sito, in particolare, è stato costantemente aggiornato e arricchito dei dati riguardanti l'attività del Comitato di Solidarietà e dell'Ufficio del Commissario, nell'intento di fornire all'utenza un'informazione in tempo reale, sempre più completa ed esauriente.

5 Incarico di consulenza a titolo gratuito ad un giornalista professionista

In data 30 aprile 2009 è stato rinnovato l'incarico di consulenza (a titolo gratuito), al Dott. Stefano Maria Toma, giornalista professionista, per la realizzazione delle iniziative relative al programma d'informazione dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 sui benefici in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso.

L'incarico, conferito con accordo contrattuale è finalizzato ad avvalersi della collaborazione di una professionalità qualificata per la realizzazione di iniziative di comunicazione, in particolare: convegni, campagne pubblicitarie e rapporti con gli Organi di stampa.

La consulenza è a titolo gratuito, con esclusivo rimborso delle sole spese sostenute.



Ministero dell'Interno

COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Delibera n. 1 del 18 febbraio 2009

IL COMITATO

- Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 22 dicembre 1999, n.512, che prevede il diritto di accesso al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso;
- Visto l'art.14 del regolamento adottato con D.P.R. 28 maggio 2001, n.284 che, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lett. f) della predetta legge, prevede che il Comitato, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, deliberi l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e non definite e di quelle che potranno essere presentate nel corso dell'esercizio, nonché delle disponibilità del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi degli artt.1 bis e 2 della medesima legge;
- Considerato che anche per il corrente anno ricorrono le condizioni sopraesposte, ovvero che le disponibilità finanziarie del Fondo (che ammontano ad € 44 milioni circa) risultano insufficienti al pagamento del:
 - a) saldo dovuto per le istanze già deliberate nell'anno 2007 (circa € 30 milioni);
 - b) acconto dovuto per le istanze deliberate nell'anno 2008 (circa € 22 milioni);
 - c) somme relative alle istanze pendenti e a istruttoria conclusa, pari a € 11 milioni circa;
 - d) somme dovute come prima quota di accesso per le delibere che verranno adottate nel 2009 (previsione di circa € 20 milioni).
- Considerato che, tenendo conto dei pagamenti suindicati, il fabbisogno del Fondo per l'anno in corso ammonta a circa € 85 milioni;
- Ritenuto che l'attuale disponibilità finanziaria del Fondo (€ 44 milioni) non copre il complessivo fabbisogno, stimato in € 85 milioni, e che, pertanto, debba essere integrata con la restante cifra di circa € 41 milioni, da richiedere ai sensi degli artt. 1 e 1 bis della legge 22 dicembre 1999 n.512;
- Ritenuta quindi la necessità di ricorrere, anche per quest'anno, all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.284;



Ministero dell'Interno

COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

- Visto il verbale n.4 in pari data della seduta di questo Comitato;
- Vista la legge 22 dicembre 1999, n.512 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28 maggio 2001, n.284;

DELIBERA

1. per i motivi indicati in premessa è disposto, per l'anno 2009, un accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso in quote proporzionali, nelle seguenti misure:
 - 40% all'atto di adozione della delibera;
 - 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
 - 30% a saldo alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
2. la CONSAP S.p.A. provvederà ad effettuare i pagamenti di cui sopra nei termini previsti dall'art.3 dell'atto di concessione n.080282-US-C-1 del 26 febbraio 2008 di cui all'art.7 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.284.
3. alla liquidazione del saldo degli accessi deliberati nel 2007 e del secondo acconto degli accessi deliberati nel 2008 sarà provveduto senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi, di norma in corrispondenza della scadenza del mese di adozione delle relative delibere.
4. la CONSAP S.p.A. al termine di ciascun trimestre, fornirà al Comitato una relazione, verificata dall'Ufficio di supporto, sulla situazione finanziaria del Fondo.

Roma, 18 febbraio 2009

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Ministero dell'Interno

COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Delibera n. 2 del 25 febbraio 2009

IL COMITATO

- Vista la delibera n. 1 del 18 febbraio 2009 con la quale è stato stabilito l'accesso in quota proporzionale al Fondo di Solidarietà nelle seguenti misure:
 - 40% all'atto di adozione della delibera;
 - 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
 - 30% a saldo alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
- Ritenuto opportuno che il pagamento delle somme concernenti la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, sostenute dagli interessati, sia effettuato in un'unica soluzione unitamente alla prima quota di accesso al Fondo;
- Visto il verbale n.6 della seduta del 25 febbraio 2009 di questo Comitato;
- Considerata l'opportunità di procedere ad un'integrazione alla delibera citata in premessa solo per la parte concernente le spese e gli onorari di costituzione e difesa a carico degli istanti;
- Vista la legge 22 dicembre 1999, n.512 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28 maggio 2001, n.284;

DELIBERA

al comma 1 della delibera n. 1 del 18 febbraio 2009 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

1 bis. "il pagamento delle somme di rifusione delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa sarà effettuato in un'unica soluzione insieme alla prima quota di accesso al Fondo".

Roma, 25 febbraio 2009

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE